

DIRITTO 2025

Numero 3 - Ottobre 1984

Notiziario del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

FIDEURAM-IMI

Fideuram S.p.A.

Società Fiduciaria del Gruppo IMI - Istituto Mobiliare Italiano.

Il pacchetto azionario, interamente posseduto dall'IMI, è di 15 miliardi di lire.

Nel 1982 l'ammontare dei capitali intestati fiduciariamente è stato di 1.477 miliardi di lire. Il fatturato storico era di 6.643 miliardi di lire al 31 agosto 1983.

I sottoscrittori Fideuram sono oggi circa **280.000** e fra questi figurano **9.000 Aziende** e **300 Istituti di Credito** cui la Fideuram fornisce, attraverso una capillare rete di 1.050 Consulenti Finanziari, una costante attività di consulenza specializzata nel settore degli investimenti finanziari.

IMI - Istituto Mobiliare Italiano,

è un Ente di diritto pubblico.

Al 31 marzo 1983 il capitale sociale e le riserve dell'Istituto ammontavano a L. 1.359,8 miliardi, i fondi rischi a L. 749,5 miliardi.

L'IMI, finanza per l'industria, offre da oltre 50 anni il suo costante impegno alle più importanti iniziative industriali in Italia e all'estero. Per soddisfare nel modo più efficace i mutevoli fabbisogni delle imprese, l'IMI ha diversificato i servizi offerti, sia direttamente che tramite società consociate, operando in vari settori di finanza specializzata.

Le principali fonti di provvista dell'IMI derivano dalla emissione di obbligazioni e certificati di deposito sul mercato italiano e da prestiti contratti all'estero.

i servizi FIDEURAM aiutano a soddisfare queste esigenze

- salvaguardare il proprio capitale dall'inflazione;
- salvaguardare il proprio capitale dalla svalutazione;
- costituire con un programma specifico una rendita-pensione o integrare con lo stesso mezzo una pensione già esistente;
- migliorare la rendita del proprio capitale;
- gestire e amministrare obbligazioni già possedute;
- assicurare un avvenire ai figli;
- garantire una rendita, dopo la propria morte;
- migliorare il tasso del c/c bancario o del libretto di risparmio;
- pagare legalmente meno tasse;
- costituirsi una tranquillità economica indipendentemente dalla propria attività lavorativa;
- accantonare una parte di risparmio ogni anno;
- diversificare legalmente sull'estero parte del proprio investimento;
- risolvere i problemi del fondo per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.);
- gestire e amministrare le riserve o gli accantonamenti di una società;
- sviluppare l'attività delle proprie aziende con operazioni leasing.



La più grande società italiana
di consulenza per il risparmiatore

AGENZIA DI BERGAMO: VIA CAMOZZI, 119 - TEL. (035) 234.234

DIRITTO E ROVESCIO

**Notiziario del Sindacato
Provinciale Forense
di Bergamo**

Direttore Responsabile:
SANDRO A. BALDASSARRE

Condirettore:
CARLO DOLCI

Comitato di Redazione:
PIER ENZO BARUFFI
GUIDO MAZZOLENI

Iscrizione Tribunale di Bergamo
n. 38 del 15 ottobre 1983

Stampa:

Tipolitografia Grafital - 24020 Torre Boldone (Bg)
Via Borghetto, 11 - Telefono (035) 340.460

SOMMARIO

- 4 - AIUTO... AIUTO!**
di Guido Mazzoleni
- 5 - FISCO E AVVOCATI**
di Carlo Dolci
- 6 - ATTIVITA' DEL SINDACATO**
di Gabriele Terzi
- 8 - LA TOGA**
di Franco Offredi
- 9 - UN MARE SCONFINATO**
di Guido Salvadori del Prato
- 10 - LOCATE, LOCATE...**
di Guido Mazzoleni
- 11 - UNA STRANA IPOTESI DI
"SEQUESTRO DI PERSONA"**
di Sebastiano Pellegrino
- 12 - ASTERISCHI**
- 13 - CHI NON VERSA... NON PAGA!**
di Sandro Baldassarre
- 14 - I COMANDAMENTI DELL'AVVOCATO**
- 15 - FLASH**
- 16 - FACHINI SUMUS**
di Teofilo Folengo
- 17 - NOSTALGIA**
di Orietta Torelli

AIUTO... AIUTO!

di **Guido Mazzoleni**

Un accorato grido di dolore proviene dalla redazione.

Mancano tre giorni: dalla tipografia incalzano, i contratti pubblicitari impongono, le scadenze incombono e... sul ponte sventola bandiera bianca...

Non se ne può più.

Mancano articoli: che si fa? uno propone di uscire con le pagine in bianco (viene subito espulso, ma cosa dice?, è un "periodico" serio il nostro), un altro di occupare gli spazi con tutta la legislazione comunitaria sulla peronospora nelle zone depresse (ma di surrogati ai dieci piani di morbidezza è pieno il mondo), un terzo di inserire la locandina del Crazy-Horse per la prossima stagione previe informazioni sugli sconti a comitive avvocate (sì, sì... n.d.r.) il quarto... beh, lasciamo perdere.

Ed allora? ed allora, dopo esserci guardati negli occhi (che roba!), all'unanimità (chissà perché so-

no sempre i più grossi ad aver ragione) si è deciso di introdurre la novità (come sempre fatto) di scriverci gli articoli. Qualche pseudonimo e voilà! Il risultato c'è e, forse, lo si vede.

Ma, e tutte le dichiarazioni d'intenti, le promesse, gli spergiuramenti?

Non è che, forse, potrebbe essere più utile (per chi legge) più facile (per chi compone) più bello (per tutti) se, per una volta, in un anno, ognuno di noi si decidesse a dedicare qualche minuto per articoli, osservazioni, annotazioni, citazioni, riporti che servono anche agli altri?

Avete presente la catena di S. Antonio?

Come che c'entra?

Abbiamo capito: il tutto serve per tenerci in forma, scattanti, pimpanti, per evitarci la noia del troppo, l'ambascia della scelta e per farci sentire bravi che più bravi di così non si può.

O no?

IL NUOVO PROCURATORE GENERALE

Il dott. Vincenzo Monte, già apprezzato pretore dirigente a Bergamo, ha preso possesso del nuovo incarico di Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia.

Il Sindacato forense ringrazia del saluto che l'illustre magistrato ha voluto inviare in occasione del suo insediamento e formula i più sinceri auguri di buon lavoro.

FISCO E AVVOCATI

di **Carlo Dolci**

La politica fiscale italiana risponde ad una logica del tutto particolare: le imposte e le tasse devono essere innumerevoli, le norme confuse e contraddittorie, le aliquote altissime.

La «Visentini ter» non si discosta da tale logica. Anzi, ne porta alcune caratteristiche alle conseguenze estreme.

Naturalmente il tutto viene condito con la demagogica affermazione che i lavoratori autonomi sono incalliti evasori.

E' ora che gli avvocati, per quanto divisi ed individualisti, si rendano parte diligente. Essi sono i più preparati, sia per cultura che per mentalità, a discutere le leggi ingiuste ed illiberali.

Innanzitutto si deve dire e scrivere a chiare lettere che gli avvocati le tasse le pagano, eccome! Se ci sono evasioni, come in ogni categoria (comprese quelle dei lavoratori dipendenti) ciò non toglie che la classe forense in complesso faccia il suo dovere fiscale.

Le statistiche "ad usum delphini" non possono far dimenticare che circa la metà degli iscritti all'Albo sono avvocati soltanto di nome, che fanno pochissime cause e pesano gravemente sulle spalle dell'altra metà.

In secondo luogo si deve rilevare che imporre

agli avvocati adempimenti mortificanti, lesivi della loro dignità e del segreto professionale, è palesemente contraddittorio con la richiesta di servizi delicatissimi e gratuiti.

E' ora che l'opinione pubblica sappia che se la giustizia in Italia non si è ancora fermata del tutto, una parte di merito va alla classe forense che ha fornito *gratuitamente* giudici conciliatori, giudici onorari, pubblici ministeri in pretura e difensori d'ufficio. Se tale collaborazione venisse a cessare, si fermerebbe completamente la amministrazione della giustizia negli uffici di conciliazione più importanti e nelle preture. Ma anche quella delle magistrature superiori si troverebbe in condizioni precarie, perché senza difensori d'ufficio moltissimi processi, a partire da quelli per terrorismo, non si potrebbero celebrare.

La magistratura togata ha fatto e fa il suo dovere, ma senza avvocati la giustizia non può funzionare né bene né male.

Dobbiamo ripeterlo senza iattanza, ma con orgoglio legittimo.

Dobbiamo quindi chiedere ai Catoni della stampa e della politica: come può un avvocato essere considerato integerrimo quando svolge gratuite funzioni giudicanti e delinquenti

quando compila il settequaranta?

Dobbiamo chiederci: come si può dar credito di preparazione specifica e di buona fede ad un ministro che vuole ripristinare il gioco nazionale della "bustarella", consentendo accertamenti induttivi «sulla base di presunzioni semplici, anche se prive di requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile...»?

Una politica fiscale che si fonda su 64 tipi di imposte diverse, su una normativa del tipo che fa intravedere lo scampolo riportato, su aliquote che presuppongono sempre una fascia di evasione, deve essere contestata a fondo e questa è forse l'occasione opportuna.

Cominci lo Stato a tagliare drasticamente le spese, a ridurre le aliquote, a semplificare le norme e a credere ai cittadini contribuenti.

Solo a queste condizioni si potrà pretendere che il popolo più risparmiatore del mondo, che quindi non sperpera le somme eventualmente evase, ma le mette a disposizione della comunità nazionale attraverso i titoli di stato, il risparmio postale ed il sistema bancario, paghi più tasse.

Ritourneremo sull'argomento.

Attività del Sindacato

CONSIGLIO DIRETTIVO

di **Gabriele Terzi**

Da quando è uscito l'ultimo numero di questo periodico il Consiglio Direttivo ha affrontato molti problemi e si è riunito formalmente (ovvero tramite fonogramma di convocazione) sedici volte. Molte altre volte sono state tenute riunioni informali per discutere di problemi urgenti che non consentivano il rispetto della procedura di convocazione.

Fra i temi che sono stati dibattuti troviamo quello relativo alla proposta di Vice Pretori Onorari presso la Pretura di Bergamo, iniziative di contatto con il Sindacato di Milano e gli altri Sindacati Lombardi, la preparazione e la redazione dei bilanci poi esposti all'esame della assemblea ordinaria, rapporti con la Fe.S.A.P.I., contributo percentuale da versarsi all'I.N.P.S., «Visentini Ter» e altro. Questi temi hanno poi indotto una notevole attività del Direttivo.

Infatti i contatti tenuti con il Sindacato di Milano per arrivare ad uno scambio di idee e uniformità di comportamenti in sede regionale, ha portato ad una riunione, tenutasi proprio qui a Bergamo presso lo studio del Presidente, dove i Sindacati di Milano, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como e Monza, hanno sottoscritto un accordo per la costituzione della FEDERAVVOCATI LOMBARDIA.

Questa associazione, al di là della sua denominazione, che può piacere o meno, ha già recato qualcosa di nuovo, poiché sabato 13 ottobre 1984 a Como la riunione tenutasi fra quei sindacati, ha prodotto la decisione di esprimere un documento comune di critica al progetto di legge chiamato «Visentini Tris».

Lo scrivente ha poi partecipato al Consiglio Nazionale Fe.S.A.P.I. tenutosi a Roma il 17 e 18

marzo 1984 ed al Congresso di Riva del Garda, ivi tenutosi dal 18 al 20 maggio 1984, relazione di tale manifestazione l'avrete senz'altro letta nella Rassegna degli Avvocati Italiani, numero speciale 1/84, mentre ho parlato del Consiglio Nazionale Fe.S.A.P.I. nell'ultima assemblea degli iscritti ed in altra parte di questo notiziario.

Il Sindacato ha proposto, tramite l'Avv. Baldassarre, ricorso avverso l'INPS avente per oggetto il versamento del contributo percentuale.

Sono pervenute 16 nuove adesioni che hanno portato il numero degli iscritti a 91.

Si sta infine valutando la ipotesi di istituire nuovi servizi, quali ad esempio quello delle autentiche e delle notifiche già attuato da altro sindacato. Ma per giungere a tanto abbiamo bisogno di una sede presso il Palazzo di Giustizia.

CONSIGLIO NAZIONALE

Il 17 e 18 marzo scorsi ho partecipato ai lavori del Consiglio Nazionale Fe.S.A.P.I., organo deliberativo della federazione cui aderiamo.

Tra i numerosi argomenti all'ordine del giorno due sono quelli di maggior rilievo. Il primo, relativo alla riforma della competenza del Pretore è stato risolto con la nuova legge e il secondo, non meno importante, riguarda la costituzione di commissioni di studio su svariati argomenti di attualità forense.

In sostanza la Segreteria ha posto il problema di analizzare approfonditamente alcune materie onde individuare le posizioni che la federazione intenderà assumere.

Gli argomenti, come si vedrà, sono molti, delicati e

di estremo interesse.

Il Consiglio Nazionale, attesa la esperienza delle precedenti Commissioni, che hanno portato a scarsi risultati, poiché i componenti, nominati con criteri di specifica competenza, ma anche di rappresentanza territoriale, avevano avuto poche occasioni per incontrarsi e predisporre elaborati, ha ritenuto di individuare i temi di dibattito e di lasciare che ciascun sindacato studi ed approfondisca tali temi.

Il momento di sintesi avverrà presso la Segreteria Generale o tramite una unica commissione centrale.

I temi prescelti sono i seguenti:

- 1) Ordinamento professionale;
- 2) Giudice di pace;

3) C.E.E.;

4) Previdenza e assistenza;

5) Responsabilità dei Giudici;

6) Ordinamento Giudiziario;

7) Non abbienti;

8) Codice di procedura penale;

9) Tariffe;

10) Codice di procedura civile;

11) CCNL e CONSILP rapporti inter-professionali;

12) Fisco.

Come si vede argomenti che ci toccano da vicino e sui quali non possiamo essere assenti.

Per parte nostra vedremo, con l'aiuto di tutti, di individuare quelli che intenderemo sviluppare ed approfondire.

LA TOGA

di Franco Offredi

Ho avuto modo di constatare con sempre maggior frequenza il "disuso" o la negligenza nell'uso della nostra divisa — la cosiddetta "toga" — sia da parte dei giovani che, purtroppo, dei meno giovani. Ciò provoca continui quanto spiacevoli richiami da parte dei magistrati.

Talora la toga viene portata con trascuratezza e se ne ha scarsa cura: toghe rappezzate, sfilacciate, senza cordoni e fiocchi, e con cordoni mozzi o male applicati.

Ho constatato altresì come taluni colleghi dimostrino la più completa ignoranza su la normativa di tale indumento, avendo o do'ato di cordoni e fiocchi di competenza di altri Ordini o Magistrature.

Non sarebbe quindi male ricordare la norma che regola la materia e che di seguito trascrivo:
R.D. 26 agosto 1926 n. 1683 modificato con R.D. 6 gennaio 1927 n. 3 - art. 104:

«Le divise degli avvocati e dei procuratori son conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni: per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri ed orlato da una

leggera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi in seta nera; cravatta di batista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo. Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi in argento misto a seta nera o d'oro misto a seta nera (nelle proporzioni di due terzi ed un terzo) a seconda che siano iscritti nell'Albo di un Collegio o nell'Albo speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di batista bianca con merletto e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto. Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonché dinanzi alle Magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai Consigli dell'ordine ed al Consiglio superiore forense. Si procede in via disciplinare contro coloro che contravengono alla presente disposizione».

Da ultimo, trovo opportuno trascrivere di seguito il nobile pensiero all'uopo espresso dal compianto Avv. A. Visco nella sua pregevole Opera

«L'Avvocato nell'ordinamento professionale e nel processo civile e penale». Ed. L. da Vinci - Bari - 1957:

«LA TOGA... va portata decorosamente ed austeramente; non buttata sulle spalle con noncuranza; non lasciata sulla poltrona, come un inutile ingombro. Essa serve a conferire prestigio alla funzione, specie di fronte al pubblico che affolla le aule di giustizia. Non è un abito da salotto o da cerimonia; è la veste dell'uomo di legge, come l'abito talare per il sacerdote o la divisa per il soldato. Non cela un privilegio, ma rappresenta un dovere, che bisogna assolvere, malgrado ogni imposizione, come una missione sacra. Bisogna rispettarla e farla rispettare; essa rappresenta una gloriosa tradizione; è la bandiera del diritto, è la luce di una fede che non si spegne e non si è spenta anche nei tempi più tristi; è l'egida dietro cui può ripararsi l'oppresso ed il perseguitato. Questa toga deve rammentarvi il vostro compito più arduo ed essenziale che è quello di difendere la verità contro tutte le congiure, le viltà, le calunnie, per far trionfare la giustizia».

UN MARE SCONFINATO

di **Guido Salvadori**
del Prato
(Sindacato di Milano)

Se qualcuno si proponesse, venuto a sera della sua attività lavorativa, di iniziare un'altra, incontrerebbe notevoli difficoltà. Immaginiamo un postino che, dopo lunghi anni di serale frequenza, abbia conseguito la laurea in legge e, passata la sessantina, intenda intraprendere la carriera di magistrato: la sua domanda verrebbe impietosamente respinta, per superati limiti di età.

Lo stesso accadrebbe ad un medico che volesse (con la fantasia si può immaginare tutto) impiegarsi nelle ferrovie dello Stato, oppure diventare avvocato dello Stato. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi: è solo questione di immaginazione, ma a questi esempi c'è un limite, assoluto, invalicabile: l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Il nostro albo è un mare sconfinato e chiunque può tuffarvisi trovando il desiderato refrigerio. Non c'è limite di età, non ci sono barriere di sorta. Siete magistrato in pensione? Volete provare il brivido di una nuova esperienza professionale e guadagnare qualcosetta per arrotondare? Non c'è problema: iscrivetevi all'albo degli avvocati nel distretto più vicino. Troverete una calda accoglienza, colleghi affettuosi (ho detto affettuosi, non servili) e una compagnia eterogenea e varia quanto basta per non renderla noiosa. E poi, quanti ex colleghi!

Alla professione di avvocato si può giungere per moltissime vie: la magistratura, appunto; l'intendenza di finanza; l'avvocatura dello Stato e chi più ne ha, più ne metta. Anche un quisque de

popolo può fare i suoi bravi esami da procuratore (la laurea in legge non la si rifiuta a nessuno, e non scade) e, a qualsiasi età, comperarsi una bella targa da mettere sulla porta, di ottone, se vuol splendere, ma va bene anche di plastica, e avviarsi ad una onorevole professione, senza tanti rischi, senza particolari ambascie, magari con una bella pensione in tasca (non si sa mai).

Che poi questo tale tolga del lavoro ad altri (che la pensione non ce l'hanno o se la stanno faticosamente pagando) non importa: gli avvocati sono professionisti o no? E quindi devono arrangiarsi, accettare i rischi e la competizione; e se poi, col suo capo canuto, questo nuovo arrivato ispira nei clienti una fiducia basata su un'esperienza che egli non ha, non importa ancora: il cliente è responsabile dell'avvocato che sceglie e se ha sbagliato peggio per lui.

Noi (gli avvocati veri) siamo abituati a far luogo ai nuovi venuti; ci stringiamo un po', gli facciamo posto e, dopo qualche tempo, «caro collega qua, caro collega là». Ma siamo sciocchi. Veniamo "adoperati".

La nostra categoria perde di professionalità e di serietà. Non possiamo poi lamentarci. Non possiamo criticare chi si arrabatta per sbarcare il lunario dovendo concorrere con ex intendenti, ex magistrati, ex quel che vuoi, che approdano alla nostra professione così, a tempo perso e che ci fanno intendere che bluffiamo, che ci diamo tante arie quando loro, se appena vogliono, vengono ad inse-

gnarci il mestiere. E dunque: che mestiere è, se tutti possono farlo?

E', invece, un mestiere difficile, a farlo bene. Un mestiere che si impara col tempo, con una lunga consuetudine ad annusare la questione assieme ai problemi di chi la pone; che consiste spesso in cause non fatte, di cui nessuno saprà; che si basa sulla esperienza e sulla fiducia che l'esperienza infonde; che tende ad evitare gli errori più che a ripararli; che è spesso silenziosa, sepolta nei nostri studi dove ci facciamo carico, assieme alle carte, dei problemi di chi ci ha interpellato e che se ne va più sollevato, già grato perché siamo noi ad arrovelarci con la questione che, prima, era sua.

Tutto ciò non è frutto di improvvisazione o del caso, tutto ciò non può essere svenuto a chiunque. Cerchiamo dunque di essere un po' più ringhiosi, difendiamo ciò che siamo, mostrandoci indulgenti verso i giovani, ma severi, intransigenti, arcigni verso coloro che approdano alla nostra (magari prima vituperata) categoria così, tanto per fare, un po' per celia, un po' per non morire (quando va bene, perché quando va male l'approdo è l'ultima spiaggia di chi non può stare altrove).

Se no, se non ci difenderemo e lasceremo inflazionare i nostri albi (che già contengono tali nomi che non dovrebbero figurarci) non potremo poi lamentarci della scarsa considerazione di cui sempre più godiamo. Chi non si stima non merita di essere stimato.

LOCATE, LOCATE... LE STREGHE SON TORNATE!

Nella patria della certezza del diritto, alcune massime che creano una salutare incertezza sulla vexata quaestio della necessità o meno, della disdetta relativamente ai contratti soggetti a proroga di cui all'art. 58 Legge 392/78.

Si tratta di un tema variamente risolto dalla Magistratura di merito di modo che, allo stato, esiste una variegata miscellanea di decisioni contrastanti. Ne riportiamo tre:

— secondo il Pretore di Bergamo, est. Pagliuca, «il principio della rinnovazione tacita può applicarsi a rapporti regolati dalla volontà delle parti, ma non a quelli che traggono fondamento dalla legge che ne ha fissato i termini finali con conseguente esclusione della necessità della disdetta» (ord. 12 settembre 1983 in Archivio delle Locazioni e del Condominio 1983 - Ed. La Tribuna); — il Pretore di Milano invece sostiene che l'art. 3 della L. 392/78 è norma di carattere generale applicabile anche ai contratti considerati; lo stesso con ordinanza 22 novembre 1982 (in Archivio del-

le Locazioni e del Condominio 1983 - Ed. La Tribuna) testualmente afferma che: «Poiché la disposizione dell'art. 3 Legge 392/78, che prevede la tacita rinnovazione dei contratti di locazione di immobili ad uso di abitazione, ha carattere generale e ben può trovare applicazione (non violandosi il principio di irretroattività della nuova legge sancito dall'art. 11 preleggi) nei rapporti di locazione già in corso alla data di entrata in vigore della L. 392/78, anche le locazioni soggette a proroga legale a tale data si rinnovano tacitamente alle scadenze previste dall'art. 58 legge cit., ove nessuna delle parti abbia comunicato disdetta del contratto nel termine di sei mesi di cui all'art. 3 citato»;

— il Pretore di Zogno, est. Offredi — ord. 29 febbraio 1984 — infine ha risolto il problema inquadrandolo nell'ambito della teoria contrattuale e sul presupposto che il contratto ha forza di legge fra le parti, ai sensi dell'art. 1372 C.C., ha affermato che «la volontà di queste ultime deve

riemergere sovrana e produrre tutti i suoi effetti ogniqualvolta la sua compressione, imposta dalla legge per ragioni di ordine sociale, non abbia più motivo di sussistere».

I testi integrali delle citate decisioni rimangono naturalmente a disposizione dei Colleghi curiosi.

* * *

Una non più recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 2975 del 29 aprile 1983) ha stabilito che le locazioni ad uso diverso dall'abitazione soggette al regime transitorio della L. 392/78 scadono alla data legalmente fissata, senza che sia necessaria la disdetta e senza oneri di motivazione.

* * *

Infine, una clausola importante da inserire nei nuovi contratti o rinnovi contrattuali soggetti alla Legge 392/78.

Si parla di eventuali, possibili, desiderate, prossime modifiche legislative: mancando di attendibili previsioni in proposito, i locatori, sulla scorta di quanto già avvenuto dovranno temere che le innovazioni peggiorative di-

verranno sicuramente applicabili mentre quelle migliorative potrebbero non risultarlo se esiste un nuovo contratto od una rinnovazione contrattuale esplicita sottoscritta dalle parti dopo l'entrata in vigore della L. 392/78.

E' pertanto consigliabile che, nei nuovi contratti e nelle rinnovazioni contrattuali venga inserita una clausola per la quale: «le parti convengono che qualunque modifica legislativa, relativa alla determinazione dell'ammontare del canone, nonché dell'aggiornamento dello stesso, intervenisse nel corso di esecuzione del presente contratto, modificherà nel senso indicato dalla legge il contenuto del presente contratto, senza che alcuna delle parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi che la modifica del canone o dell'aggiornamento sia collegata alla durata del contratto, che, se del caso, si intenderà modificata nel senso indicato dalle disposizioni sopravvenute».

Guido Mazzoleni

UNA STRANA IPOTESI DI "SEQUESTRO DI PERSONA"

di **Sebastiano
Pellegrino**

Ho letto da qualche parte, in relazione alla nota e, per molti versi, inquietante vicenda del giornalista e presentatore televisivo Enzo Tortora una bizzarra ipotesi di "sequestro di persona", nella quale mandanti sarebbero i "Giudici", esecutori materiali gli agenti e ufficiali di "polizia giudiziaria" e luogo di consumazione del reato "le carceri" dello Stato Italiano. Sono stato francamente sorpreso. Mi sembra oltremodo interessante, si intende in modo accademico e astratto, discutere intorno a questa, quanto meno atipica (o fantasiosa?) figura di "reato".

E' possibile l'astratta configurazione di essa?

Si può rinvenire questa

sconvolgente ipotesi di reato nella "carcerazione" di una persona ove manchi (ancor prima dell'ordine o mandato di cattura) qualsiasi "prova" o "indizio" di colpevolezza (vi è una giurisprudenza già citata nel libro «Tortora, storia di un'accusa» di Giacomo Ascheri di recente pubblicazione, che si rifiuta di considerare, sia pure quali "indizi", le accuse dei c.d. "pentiti" se non suffragati da obiettivi riscontri) o nel "mantenimento in stato di detenzione" della stessa ove le "prove" o gli "indizi" siano venuti meno successivamente?

Giro la domanda ai colleghi "penalisti" e, comunque, ai cultori del "diritto penale".

ASTERISCHI

Su un piano generale, e in rapporto ad una lunga statistica di situazioni processuali, io ritengo che gli ordini professionali, a cominciare dall'ordine degli avvocati e dei procuratori, abbiano tutte le ragioni di lamentarsi, ripeto su un piano generale, del comportamento processuale dei giudici. I quali sono accusati di non tener conto degli alti costi dell'attività professionale, del carico fiscale, dell'incidenza oggi notevolissima delle spese di studio per il personale e altro.*

Il Giudice è portato, o per insensibilità o per ignoranza o per mancata meditazione, a considerare i compensi da lui liquidati come netti, quando addirittura non pensa, di fronte ad una liquidazione vistosa, che si tratti di occasioni ricorrenti, mentre le liquidazioni vistose sono nella realtà piuttosto rare per i professionisti. Io stesso, come studioso della materia delle spese processuali e del loro carico, ho lamentato già più di vent'anni fa questo fenomeno patologico.

Trattandosi di materia tecnica non oso infastidire il lettore, ma basterà citare l'uso e l'abuso della compensazione delle spese processuali (chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, ed in definitiva ciascuno paga il proprio legale), che rappresenta spesso una fonte di ingiustizia per la parte vittoriosa, il cui buon diritto andrebbe riconosciuto privo di oneri processuali.

Piero Pajardi (1980)

Coloro che amministrano o tengono le redini del governo, qualunque misfatto commettono, sempre si studiano di adombrarlo con l'apparenza del diritto e di persuadere il popolo di aver agito onestamente: e ciò riesce loro anche facilmente quando tutta l'interpretazione del diritto dipende soltanto da essi. Non v'è dubbio infatti che per ciò stesso essi hanno la più ampia facoltà di fare tutto ciò che vogliono e che l'istinto loro suggerisce.

B. Spinoso, *Trattato teologico-politico* (1670)

*I regimi che non danno spazio alla difesa, che avvili-
scono gli avvocati e la loro funzione, o sono dittato-
riali o sono l'anticamera della dittatura: hanno paura
di una professione che, per sua natura, pur nei limiti
del diritto si basa sulla libertà di parola anche contro
le decisioni dell'autorità giudiziaria ed anche contro gli
stessi atti del potere esecutivo e del potere legislativo*
Pietro Nuvolone

CONTRIBUTO MALATTIA

CHI NON VERSA... NON PAGA!

di Sandro
Baldassarre

In relazione ad affermazioni e scritti apparsi sulla stampa cittadina, ritengo doveroso precisare che per il mancato versamento di contributi sociali di malattia non è prevista alcuna sanzione a carico dei liberi professionisti.

Invero l'art. 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 richiama il regime assistenziale e contributivo dei disciolti enti mutualistici (tra cui quello gestito dalla nostra Cassa di previdenza) a cui eravamo obbligatoriamente iscritti (cfr. art. 4 della legge 12 marzo 1968 n. 237).

L'art. 63 della predetta legge n. 833 del 1978 ha esteso l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie presso il Servizio Sanitario Nazionale a quei cittadini che non erano assistiti da un ente mutualistico pubblico.

Tale articolo, che quindi si riferisce esclusivamente ai cittadini "non mutuati" (tant'è che nel preambolo del D.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 viene richiamato solo l'articolo 57), prevede che «...i cittadini di cui al comma precedente... sono tenuti a versare annualmente un contributo... Per il mancato versamento o per l'omessa o infedele denuncia... si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969» (terzo comma, quale risulta dalla modifica di cui all'art. 15 del D.L. 1 luglio 1980 n. 285 convertito in legge 8 agosto 1980 n. 441) e che «con decreto del Ministro della sanità... è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati...» (quarto comma). E' evidente, pertanto, che, a prescindere da ogni disquisizione in ordine alla possibilità di introdurre sanzioni per

relationem e per giunta con riferimento a un decreto ministeriale, le sanzioni di cui sopra non riguardano i lavoratori autonomi che alla data dell'1 gennaio 1980 erano assicurati obbligatoriamente presso un ente mutualistico pubblico.

L'art. 12 della legge 23 aprile 1981 n. 155 (riscossione dei contributi dei lavoratori autonomi) stabilisce che con decorrenza 1 gennaio 1981 l'INPS provveda alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dai commercianti e dei contributi sociali di malattia a mezzo di bollettini di c/c postale (primo comma); che il contributo di cui al secondo comma del D.P.R. n. 538 del 1980 (contributo a percentuale a carico di artigiani e commercianti) è riscosso, con apposito bollettino, in unica soluzione (comma terzo); che sono estese ai contributi sociali di malattia «le norme che regolano l'imposizione delle somme accessorie previste dalla normativa in vigore per l'assicurazione I.V.S. dei **predetti** lavoratori autonomi, nonché le norme che regolano il relativo contenzioso» (comma quinto).

Ora, poiché i "predetti lavoratori autonomi" sono solo gli artigiani e i commercianti, si deve affermare che, da una parte, per tali lavoratori è previsto uno specifico regime sanzionatorio e, dall'altra, che esso non riguarda i professionisti.

Del resto, quand'anche per assurdo si volesse ritenere che il legislatore, pur senza menzionarli, abbia voluto estendere anche ai professionisti gli effetti della citata disposizione, troverebbe applicazione l'art. 18 della legge 20 settembre 1980 n. 576 il qua-

le, nel disciplinare il pagamento dei contributi previdenziali, prevede che «il ritardo nei pagamenti comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette» (comma quarto) e cioè un ulteriore 6 per cento per semestre (art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).

La stessa Direzione Generale dell'INPS nella circolare 23 giugno 1982 si limita ad affermare che «per quanto attiene al problema concernente le sanzioni civili da applicare ai liberi professionisti inadempienti, **si ritiene** che debba farsi riferimento alla normativa di carattere generale vigente in materia... Per la pratica applicazione delle predette somme aggiuntive, si fa riserva di impartire apposite istruzioni operative», osservandosi al riguardo che non è stato ancora precisato quale sia la normativa di carattere generale, quale sia la fonte normativa su cui si fonda l'opinione dell'INPS e che, a distanza di due anni, non è stata emanata alcuna istruzione operativa.

Per concludere, aggiungo che l'unica disposizione di carattere generale è quella contenuta nell'art. 76 della più volte citata legge n. 833 del 1978 dove si afferma che «restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione», espressione quanto mai generica e che, comunque, non può riguardare i liberi professionisti a carico dei quali non è mai stata prevista, in rapporto ai contributi di assistenza e previdenza, alcuna sanzione penale.

I comandamenti dell'avvocato

Quando ero ancora praticante e procuratore e muovevo i primi incerti passi di questa nostra nobile quanto difficile professione, ebbi occasione di recarmi in un vecchio studio di avvocato ove c'era un'antica pergamena contenente «I coman-

damenti dell'Avvocato». Lessi e rimasi profondamente colpito da quelle massime di deontologia professionale e la cui esattezza ho avuto più volte modo di constatare durante gli anni che seguirono, nell'esercizio della quotidiana fatica profes-

sionale.

Li propongo alla lettura, ma soprattutto alla meditazione, dei colleghi, che sapranno certamente apprezzarne l'indubbio contenuto etico e trarne utile insegnamento per l'esercizio professionale.

Franco Offredi

* * *

1) STUDIA:

Il Diritto si trasforma costantemente. Se non segui i suoi passi, sarai ogni giorno un poco meno avvocato.

2) PENSA:

Il Diritto si apprende studiando, ma si esercita pensando.

3) LAVORA:

L'Avvocatura è un'ardua fatica posta al servizio della Giustizia.

4) LOTTA:

Il tuo dovere è lottare per il Diritto: però il giorno in cui incontri in conflitto il Diritto con la Giustizia, lotta per la Giustizia.

5) SII LEALE:

Leale verso il tuo cliente che non devi abbandona-

re sino a che tu comprendi che è indegno di te. Leale verso l'avversario, anche quando egli è sleale con te. Leale verso il giudice che ignora i fatti e deve confidare in quello che tu gli dici.

6) TOLLERA:

Tollera la verità altrui nella stessa misura in cui chiedi che sia tollerata la tua.

7) ABBI PAZIENZA:

Il tempo si vendica delle cose che si fanno senza la sua collaborazione.

8) ABBI FEDE:

Abbi fede nel Diritto, come il migliore strumento per la convivenza umana; nella Giustizia come destino normale del Diritto; nella Pace e nella Libertà

come degni sostituti della Giustizia; e soprattutto abbi fede in Dio, senza il quale non vi è Diritto, né Giustizia, né Pace, né Libertà.

L'avvocatura è una lotta di passioni. Se in ogni battaglia carichi il tuo animo di rancore, arriverà un giorno in cui la vita ti sarà impossibile.

Concluso il dibattito, dimentica subito, tanto la vittoria come la sconfitta.

10) AMA LA TUA PROFESSIONE:

Fai sì da considerare l'avvocatura in tal maniera che il giorno in cui tuo figlio ti chieda consigli per il suo avvenire, tu consideri un onore proporgli che faccia l'AVVOCATO.

FLASH

Dopo la costituzione della Federavvocati Lombardia (avvenuta a Bergamo il 9 giugno 1984) ed alla quale hanno aderito, oltre al nostro, anche i Sindacati di Milano, Como, Busto, Monza e Brescia, vi è stata sabato 13 ottobre una seconda riunione a Como che ha portato in discussione l'organizzazione dell'Associazione nonché il progetto di legge Visentini.

In ordine al primo punto si è manifestato un contrasto (sul quale in seguito saremo chiamati a formulare il nostro parere) fra la posizione di chi (ad es. Milano) ritiene la Federlombardia un'occasione di incontro per scambio di esperienze, per reciproche collaborazioni ed informazioni e, solo se

possibile, per giungere ad azioni concordate su questioni di comune interesse e coloro (ad es. Como e Monza nonché, su posizioni similari, Brescia) che sostengono la necessità di una regolamentazione statutaria più vincolante per rendere più efficaci azioni ed intenti.

Riguardo al secondo punto, preso atto dell'inevitabilità dell'approvazione (salvo non previste cadute di governo) del progetto Visentini, si è deciso di assumere una posizione di critica tecnica al progetto con alcune proposte indicative di modifica (che non devono sfociare in collaborazione) tramite una commissione di studio che pervenga alla redazione di un documento finale con indirizzo, se possibile, uni-

tario.

Entrambi gli argomenti saranno oggetto di discussione alla prossima Assemblea.

* * *

Il Consiglio direttivo del Sindacato, prima delle elezioni del Consiglio dell'Ordine, si attivò per sapere dai propri iscritti quali criteri si dovessero seguire nella scelta e nell'indicazione dei candidati.

Il principio della rotazione fu sancito con una netta maggioranza di 22 voti a favore, 7 contrari ed 1 astenuto.

Nella successiva votazione "primaria", infatti, fra i primi sette nomi indicati, sei erano di consiglieri uscenti!

FACHINI SUMUS

Hic videas etiam certatim mille fachinos
 per sex marchettos asinorum ferre fagottos,
 tanta guadagnandi facit ingordigia pazzos.
 Sunt Bergamaschi maiore ex parte fachini,
 non Bergamaschos habitantes dico per urbem
 bergomeam, quorum prudentia magna relucet,
 sed quos passutos castagnis atque panizza
 mandat Clusonis totum montagna per orbem.
 Nil penitus secum portant veniendo deorsum,
 sed quando sursum redeunt proh quanta gaiardas
 robba super spallas calcatim fertur ab illis!
 Sunt homines bassi, grassi grossique quaderno,
 semper habent pectus stomachumve pilamine foltum:
 struzzus nempe minus poterit smaltire piombum
 quam possunt duri ferrum padire fachini.
 Mangiant ottantas per pastum quemlibet onzas
 pinguis formazzi, sic stantes in pede saldi,
 formazzi quoniam solidant mangiamine schenam.
 «Caseus ingrossat» dicit Pizzanfara «sennum».
 Attamen in nostris haec norma est falsa fachinis,
 suntne rudes illi proprias defendere causas?
 Plus bergamasco dat vermocanus ab ore
 quam centum chiacchiaræ queis Florentinus abundat.
 Patria non ulla est quae non sit plena fachinis,
 undique sunt moschae, zocolantes undique fratres,
 undique non mancum videas habitare fachinos.
 Arte fachinandi non se gens altra fadigat,
 sunt bergamasca soli de stirpe fachini.
 Nibilium stanzas habitant, retrovantque frequenter
 se modo messerum, modo se agradire madonnam.
 Hic ergo studiant navim caricare fachini,
 atque ferunt pesos quos portet apena camellus.

dal Baldus di Teofilo Folengo

VERSIONE PER SESSANTOTTINI

Qui puoi anche vedere mille facchini che per sei marchetti portano a gara some da asino, tanto l'ingordigia del guadagno li dissenna. Per la maggior parte sono bergamaschi, non già, dico, cittadini che con la loro grande saggezza dan lustro alla città di Bergamo, ma son di quelli invece, pasciuti di castagne e di panico, che la montagna di Clusone manda per tutto il mondo. Niente portano seco scendendo dai loro monti, ma quando tornano su, eh, che peso di roba pigiata si recano su quelle gagliarde spalle! Sono uomini tozzi, ben piantati e di culo massiccio, mostrano sempre il petto e lo stomaco irsuti di pelo, e uno struzzo ha più difficoltà a smaltire il piombo che non quei duri facchini a digerire il ferro. A ogni pasto mangiano ottanta once di pingue formaggio, e appunto per questo stanno così saldi sulle gambe, perché la schiena si con-

solida a forza di mangiar formaggio. «Il formaggio rende ottuso il senno», dice Pizzanfara. Ma, per quanto riguarda i nostri facchini, la regola è falsa: forse che si mostrano inesperti nel difendere le proprie ragioni? Fa più effetto un "vermocan" dalla bocca di un facchino bergamasco che le cento chiacchiere di cui si pasce un Fiorentino. Non vi è paese che non abbondi di facchini: dovunque vi sono mosche, dovunque frati zoccolanti, dovunque e non da meno vedrai che ci sono facchini. E nell'arte del facchinare non c'è altra razza che s'affatichi di più, per cui tutti i facchini del mondo son di razza bergamasca. Frequentano le dimore dei nobili e non di rado riescono a entrare ora nelle grazie di messere, ora in quelle di madonna. Ordunque i facchini sono qui intenti a caricare la nave, e portano pesi che nemmeno un cammello riuscirebbe a portare.

NOSTALGIA

di **Orietta Torelli**

Succederà anche a voi, penso: l'aria autunnale mi mette addosso la voglia di andare, di fare una gita, di non pensare a tornare, di cancellare il lunedì dal calendario; e mi vengono in mente i fine settimana, senza pensieri, di diversi anni fa, di prima della crisi petrolifera, di prima delle tre figlie, quando Venezia era lì, appena oltre il casello di Seriate e raggiungerla con gli amici, tra una chiacchiera e l'altra, era una cosa da niente, giusto in tempo per l'aperitivo in piazza S. Marco.

Seduti al Florian, la prima volta che vi mettemmo piede, restammo stupefatti dalla cortesia dei camerieri, che, insieme col caffè, ci portarono anche, non richiesto, un vassoio di paste superbe, che facemmo sparire in fretta, commentando ammirati la opulenza di Venezia e la generosità dei suoi commercianti. Pagato il conto, che pure ci parve alquanto salato, ci allontanammo per goderci la città. Ma il Segretario, già allora un po' svampito, dimenticò al caffè la sua Guida Michelin, che in-

sieme a «Diritto e Rovescio» costituisce un fondamento del suo sapere, e ritornò indietro, per la gioia del maestro di sala del Florian, che disperava ormai di rintracciare gli ingordi che avevano mangiato un vassoio di paste senza pagarle. Fu immediatamente acciuffato e messo a sbucciar patate, per estinguere il suo debito. Fu tolto dalla spiacevole corvée dall'accorrere mio e degli amici, preoccupati dalla sua lunga assenza. Ricomprammo a soldoni la sua libertà e imparammo a diffidare delle leccornie che vengono messe a bella posta sui tavoli dei ristoranti, con nonchalance, per indurre in tentazione gli allocchi come noi. Ma eravamo così giovani... e, detto con tutto il rispetto, il Sindacato aveva ancora da nascere e l'uomo con cui vivo, prima di essere "il Segretario", era un marito.

Oggi: «Venezia è troppo lontana», «Tre bambine in macchina sono un vero flagello divino», «Qualcuna potrebbe cadere nel Canal Grande», «E poi c'è la scuola». Chiuso il

discorso.

E siccome si sa che gli avvocati stanno seduti tutta la settimana, al sabato ci vuole un po' di moto. Perciò, sveglia all'alba e via a fare sci alpinistico con uno o due amici, orrore!, non iscritti al Sindacato. Ma il Segretario, uomo di larghe vedute, non dispera, tra un'arrampicata e l'altra, di convertire i reprobì e forse di fare nuovi proseliti anche tra i colleghi forestieri, sulle montagne di Brescia o di Lecco.

Al ritorno, il guerriero è mezzo morto di stanchezza e la domenica dorme tutto il giorno.

Qualche volta penso che mi sarebbe piaciuto un marito impiegato statale, che al sabato mi accompagnasse alla Città Mercato e la domenica facesse bricolage con le bam-bine, costruisse case per la Barbie e aggiustasse la presa della luce che traballa da un'eternità.

Ma forse no, penso che mi sarei annoiata a morte con uno così.

Nel dubbio? Nel dubbio "pro reo".

La moglie del Segretario

DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A.

Alessio Ghilardi - Agente per Bergamo

24100 BERGAMO - VIA CUCCHI, 9 - TEL. (035) 220.583

Alfio e Mario Finocchiaro DIRITTO DI FAMIGLIA

E' la nuova edizione completamente rifatta e aggiornata della nota opera di commento alla riforma del diritto di famiglia.

La giurisprudenza riportata, aggiornata con tutte le sentenze della Corte di Cassazione pubblicate fino al gennaio 1984, comprende anche le decisioni di merito non pubblicate sulle riviste ma facenti parte dell'Archivio della Giurisprudenza di Merito presso il Centro Elettronico della Cassazione (in questi casi gli estremi della pronuncia sono seguiti dalla sigla A.G.M.).

Questo "commento", che costituisce la più completa e aggiornata sintesi della dottrina e della giurisprudenza sul diritto di famiglia, tiene conto anche della legge 4 maggio 1983, n. 184 (sull'adozione e sull'affidamento dei minori), nonché dei più recenti provvedimenti legislativi interessanti l'impresa familiare.

Oltre ai consueti indici analitico e degli autori, l'opera è corredata di un indice delle decisioni richiamate, che consente un'agevole e immediata identificazione del punto ove è stata trattata una determinata questione, con la indicazione dello stato della dottrina e della giurisprudenza in argomento.

Raffaele Albano

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

Questa terza edizione in due tomi, interamente rifatta, contiene una completa e sistematica esposizione della giurisprudenza (costituzionale, ordinaria e amministrativa), nonché dei principali orientamenti dottrinari riguardanti il testo unico delle leggi di P.S. del 1931 e le **numerose leggi speciali emanate successivamente** (soprattutto a tutela dell'ordine pubblico), che hanno profondamente modificato il corpo del testo unico.

Il primo tomo è interamente dedicato al testo del 1931. Il secondo si compone di due appendici. La prima contiene la giurisprudenza relativa alle nuove leggi in materia di stampa, lotta alla prostituzione, lotta alla mafia e scioglimento della cosiddetta «Loggia P2».

La seconda appendice riguarda i nuovi provvedimenti legislativi e amministrativi in materia di armi, munizioni ed esplosivi, lotta alla delinquenza mafiosa e alle altre forme di criminalità organizzata, attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di polizia amministrativa. Gli indici analitico, sommario e delle disposizioni legislative consentono un'agevole e pratica consultazione di tutto il materiale raccolto.

ALESSO MAURO & C. s.n.c.

Agenzia Editoriale diff. libraria

20059 VIMERCATE (MI) - VIA V. EMANUELE, 12 - TEL. (039) 660.860

Agente ED. CEDAM S.p.A. - Esclusivista ED. SCALA S.r.l.

RACCOLTA DECENNALE DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**L. 380.000 (pagamento contanti) - L. 420.000 (pagamento rateale)
dal luglio 1972 al giugno 1982**

a cura di VITTORIO DE MARTINO

**PRESIDENTE DI SEZIONE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**

EDIZIONI SCALA s.r.l.

*Il più completo, sicuro e rapido strumento teorico-pratico
di consultazione della giurisprudenza civile*

OLTRE 60.000 MASSIME CLASSIFICATE E COORDINATE AI FINI DEL RILIEVO DELLE CONFORMITÀ E DIFFORMITÀ GIURISPRUDENZIALI

L'Opera, raccoglie ed elabora tutte, assolutamente tutte, le massime ufficiali tratte dalle sentenze e dalle ordinanze pronunciate nell'ultimo decennio dalle Sezioni civili della Corte Suprema di Cassazione in applicazione tanto dei codici, civile e di procedura civile, quanto di tutte le leggi speciali del nostro ordinamento. Tutta la materia è esposta in voci, sottovoci e, laddove necessario, in sottosottovoci, corrispondenti agli istituti giuridici tradizionali.

Le voci sono alfabeticamente ordinate in modo da consentire l'immediata reperibilità, addirittura ad apertura di volume, di tutte le massime concernenti la specifica questione che interessa, raggruppate e coordinate a seconda della loro reciproca conformità o difformità.

La massima più recente è sempre scelta come capolista delle conformi salvo il caso dell'esistenza di massima più significativa.

Le massime fra loro contrarie sono sempre riportate per intero.

L'ESTREMA ANALITICITÀ DEI SOMMARI CONSENTE UNA ASSOLUTA SICUREZZA CIRCA L'ESITO DELLA RICERCA

Un amplissimo indice analitico di tutte le voci seguite da massime e delle relative minuziose partizioni, nonché delle voci di rinvio ed altre voci, consente l'immediata reperibilità della questione che interessa, sotto qualsiasi accezione la si voglia considerare.

PARTICOLARMENTE UTILE AD AVVOCATI, MAGISTRATI, COMMERCIALISTI, NOTAI, ANCHE SE GIÀ FORNITI DI REPERTORI ANNUALI

L'Opera si dirige a tutti coloro, professionisti, enti ed organi anche se già forniti di repertori annuali di giurisprudenza, rispetto ai quali ultimi essa si pone come una "summa" di principi giurisprudenziali coordinati, difficilmente acquisibili in altro modo.

L'Opera si dirige inoltre a tutti coloro che, abilitati recentemente all'esercizio di una professione legale o para-legale, potranno, a mezzo di essa costituirsi con modica spesa un funzionale archivio decennale della più valida giurisprudenza civile.

